

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE D'ISTITUTO

Art. 1-PRINCIPI GENERALI

- a) La riunione dell'Assemblea Studentesca d'Istituto è un diritto sancito dal D.L. 297 del 16 Aprile 1994.
- b) E' un momento di incontro e confronto collettivo degli studenti di tutto l'istituto per favorire la crescita comune, l'educazione, la riflessione attraverso il civile scambio di opinioni.

ART. 2-CONVOCAZIONE E ORGANIZZAZIONE

- a) L'Assemblea d'Istituto viene richiesta:
- b) Dal Presidente del Comitato Studentesco sentito il parere del Consiglio Direttivo;
- c) Dal Vice-Presidente del C.S. o dai Rappresentanti d'Istituto nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato nel farne richiesta;
- d) Dai tre quarti (3/4) dei membri del Comitato Studentesco;
- e) Dai tre quarti (3/4) della totalità degli studenti iscritti.
- b) La richiesta per lo svolgimento dell'Assemblea deve essere inoltrata, in forma scritta, entro cinque giorni dalla data della stessa, al Dirigente Scolastico.
- c) La richiesta d'Assemblea deve contenere giorno, data, ora, luogo e modalità di svolgimento. Deve contenere inoltre l'Ordine del Giorno.
- d) L'assemblea può essere convocata una volta al mese. Non può essere convocata gli ultimi 30 giorni dell'anno scolastico.
- e) E' possibile la partecipazione di esperti esterni, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto.
- f) Le Assemblee Studentesche possono svolgersi:
 - 1. Con totalità degli studenti soltanto in casi eccezionali e avendo a disposizione spazi ampi che possano ospitare la totalità degli alunni;
 - 2. Per classi parallele
 - 3. Riunendo le classi in diversi gruppi attraverso sorteggio

ART. 3 – PARTECIPAZIONE

- a) Possono partecipare alle assemblee d'istituto tutti i membri della comunità scolastica siano essi studenti o meno.
- b) I soli studenti hanno diritto di voto.
- c) Gli altri membri della comunità scolastica, fatta eccezione del dirigente scolastico hanno il diritto di intervento previa autorizzazione da parte del consiglio direttivo del comitato studentesco.

ART.4 – SVOLGIMENTO E SCIOGLIMENTO

- a) Le assemblee studentesche sono organizzate e gestite dal Consiglio Direttivo del Comitato Studentesco.
- b) Presiede di diritto il Presidente del Comitato Studentesco. Nel caso in cui esso sia assente, presiede il Vice-Presidente. Nel caso in cui entrambi siano impossibilitati, l'Assemblea è presieduta dai Rappresentanti d'istituto.
- c) Al termine di ogni Assemblea ed entro e non oltre due settimane, viene redatto un verbale dal Segretario del Comitato Studentesco.

- d) Nel caso in cui non sia più possibile continuare la normale attività prevista, il Presidente ha la facoltà di sciogliere l'Assemblea. In tal caso riprenderanno le normali attività didattiche.
- e) Non sono valide, comunque, le Assemblee Studentesche con una partecipazione minore o uguale alla metà della totalità degli studenti iscritti.

ART. 5 - COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA

- a) Per garantire l'ordinato svolgimento delle Assemblee Studentesche, viene istituita una Commissione di Sorveglianza.
- b) La commissione di Sorveglianza è gestita da un membro del Direttivo.
- c) I membri della Commissione di Sorveglianza vengono nominati dal Consiglio Direttivo ed hanno l'obbligo di vigilare sui partecipanti d'Assemblea.
- d) Può essere richiesto l'aiuto della Commissione di Sorveglianza anche per altre attività organizzate dal Comitato Studentesco o dal Consiglio d'Istituto.
- e) Nel caso in cui ci siano studenti che non rispettino il seguente regolamento, commettano reati o commettano atti che possano impedire l'ordinato svolgimento dell'Assemblea, i membri della Commissione sono tenuti a riferirlo al Presidente del Comitato.

ART.6 – SANZIONI

- a) Qualora sia violato il presente regolamento, siano commessi reati o atti che violano la pubblica sicurezza o il diritto di partecipazione democratica degli studenti presenti, il presidente ha il diritto di impartire sanzioni:
 - 1. Allontanamento momentaneo dall'Assemblea;
 - 2. Allontanamento permanente dall'Assemblea. Nell'impartire le sanzioni, il presidente tiene conto della gravità del fatto.
- b) Nel caso in cui siano commessi delitti di competenza delle autorità pubbliche, è obbligo del presidente avvertire le autorità competenti.
- c) Nel caso in cui siano commessi atti vandalici contro le proprietà dell'istituto, è competenza del dirigente scolastico provvedere al sanzionamento.
- d) In qualsiasi caso, comunque, è obbligatorio avvertire il Dirigente Scolastico o un suo delegato.

ART. 7 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- a) La richiesta o proposta di modifiche del presente regolamento può essere fatta:
 - a. in forma scritta da almeno il 30% degli studenti;
 - 1. dal Consiglio d'istituto qualora il presente non rispettasse i regolamenti o le disposizioni vigenti;
 - 2. da almeno 5 membri del Direttivo.
- b) L'approvazione della modifica del regolamento viene, in ogni caso, deliberata dal Direttivo.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

- a) Il presente regolamento deve essere firmato in ogni pagina dal Presidente del Comitato studentesco e dal segretario.
- b) Del presente regolamento deve essere distribuita una copia ad ogni rappresentante che si occuperà di presentarla ai suoi compagni e di metterne una copia nel registro di classe. Una copia deve essere affissa all'albo in via permanente.
- c) Per quanto non previsto dal seguente regolamento, si rimanda alla legislazione vigente in materia.
- d) Viene trasmessa copia del presente regolamento al Consiglio d'Istituto e al Collegio dei docenti, per ratifica.

